



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Roberto Baliani  
roberto.baliani@ingpec.eu

Ordine dei Geologi della Regione Umbria  
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia  
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della  
Provincia di Terni  
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti di Perugia  
archperugia@pec.aruba.it

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di  
Perugia  
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria  
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia  
collegio.perugia@geopec.it

Ordine dei Periti Industriali di Terni e Provincia  
collegioditerni@pec.cnpi.it

APMI - Associazione delle Piccole e Medie Imprese CONFAPI  
Perugia  
apmiumbria@legalmail.it

APMI - Associazione delle Piccole e Medie Imprese CONFAPI  
Perugia  
apmiumbria@legalmail.it

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

ANCE Umbria - Associazione Nazionale Costruttori Edili Umbria

[ance.umbria@pec.ance.it](mailto:ance.umbria@pec.ance.it)

Anci Umbria

[anciumbria@postacert.umbria.it](mailto:anciumbria@postacert.umbria.it)

CNA Umbria - Confederazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese

[regionale@pec.cnaperugia.it](mailto:regionale@pec.cnaperugia.it)

CNA Umbria - Confederazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese

[regionale@pec.cnaperugia.it](mailto:regionale@pec.cnaperugia.it)

Federazione Regionale Coldiretti Umbria

[umbria@pec.coldiretti.it](mailto:umbria@pec.coldiretti.it)

CAA Confagricoltura

[perugiapec.confagricolturasrl@cert.telecompec.it](mailto:perugiapec.confagricolturasrl@cert.telecompec.it)

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori

[ciaumbria@legalmail.it](mailto:ciaumbria@legalmail.it)

Comuni Umbri - Provincia di Perugia

Comuni Umbri - Provincia di Terni

Provincia di Perugia

[provincia.perugia@postacert.umbria.it](mailto:provincia.perugia@postacert.umbria.it)

Provincia di Terni

[provincia.terni@postacert.umbria.it](mailto:provincia.terni@postacert.umbria.it)



## Regione Umbria

Giunta Regionale

**Oggetto: Circolare n. 19 del 21 marzo 2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio. DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) - Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (Art. 20 comma 1 del DL 77/2021). Parere dell'Ufficio Legislativo n. 2462 del 28/01/2022. Trasmissione.**

Si trasmette per opportuna conoscenza la Circolare indicata in oggetto, con l'allegato parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura, trasmessa a questa Amministrazione regionale dal Segretariato Regionale per l'Umbria del Ministero della Cultura con nota 1041-p del 28/03/2022.

Distinti saluti

**FIRMATO DIGITALMENTE**  
**Paolo Gattini**

**Allegati alla nota:**

- Allegato 2 - Parere Ufficio Legislativo (DG\_0013081\_2022)
- Allegato 1 - DG\_ABAP\_Circolare n. 19 (DG\_0013082\_2022)

**GIUNTA REGIONALE**

Direzione regionale Governo del territorio,  
ambiente e protezione civile.

Servizio Urbanistica, politiche della casa,  
tutela del paesaggio

**Dirigente**

**Dott. Paolo Gattini**

**REGIONE UMBRIA**

Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

*Telefono:* 075 504 2776

*FAX:*

*Indirizzo email:*

pgattini@regione.umbria.it

*Indirizzo PEC:*

direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



*Ministero della cultura*  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V

*Prot. n.* vedi intestazione digitale  
*Class* 34.01.04/91/2021  
*Allegati:* 1

*Al* **Direttore Generale**  
**della Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e**  
**paesaggio di Roma**

*Al* **Direttore della Soprintendenza Nazionale per il**  
**patrimonio culturale subacqueo**

*Al* **Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio**

*Al* **Direttori dei Parchi Archeologici**

*Epc*

*Al* **Capo di Gabinetto**

*Al* **Capo dell'Ufficio Legislativo**

*Al* **Segretario Generale**

## CIRCOLARE

**OGGETTO:** DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) - Nuovo Art. 25 c.2-*quinquies* del D.Lgs.152/2006 (Art.20 comma 1 del DL 77/2021)  
Parere dell'Ufficio Legislativo prot.n.2462 del 28/01/2022 - Trasmissione

A seguito dell'entrata in vigore del DL 77/2021, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2021 n.108, questa Direzione Generale con nota prot. n.44006 del 30/12/2021 ha formulato un quesito all'Ufficio Legislativo sulla corretta interpretazione ed applicazione del nuovo comma 2-*quinquies* dell'art.25 del D.Lgs.152/2006 (cfr. art.20, comma 1, del DL 77/2021), ovvero se l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del D.Lgs.42/2004, sarà rilasciata dal Direttore generale del Ministero della cultura (*di seguito Mic*), quale amministrazione competente ai sensi



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Servizio V – Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

del comma 2 dell'art.146, in sede di concerto per l'adozione del provvedimento di VIA, acquisito il parere del Soprintendente competente.

Si osservava nel quesito, in merito alla competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che il comma 2-*quinquies* del citato art.25 si limita a precisare che il concerto 'comprende' l'autorizzazione ex art.146, null'altro disponendo; tantomeno si rinvencono nel DL 77/21 ulteriori disposizioni che si discostino da quanto previsto dall'art.146, per cui, fatto salvo il potere di delega agli enti indicati al comma 6 dell'art.146, spetta alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, una volta acquisito il parere vincolante del Soprintendente.

L'Ufficio Legislativo ha quindi espresso il proprio parere con nota prot. n. 2462 del 28/01/2022 (All.1), ritenendo che, in applicazione di quanto dispone il comma 2-*quinquies* dell'art.25 del D.Lgs.152/2006, la valutazione sulla conformità paesaggistica del progetto discende direttamente, quale effetto di legge, dal rilascio del concerto del competente organo del MiC, reso in sede di valutazione di impatto ambientale.

Le esigenze di semplificazione procedimentale, che derivano dalla novità in oggetto, precisa l'Ufficio legislativo, se determinano una concentrazione della valutazione degli interessi pubblici in un unico procedimento, che si conclude con il decreto di VIA, non implicano l'esclusione della valutazione di conformità paesaggistica del progetto, che dovrà però effettuarsi contestualmente alla valutazione di compatibilità ambientale.

Ai fini della riunione dei due procedimenti, prima distinti, la citata norma richiede che gli elaborati progettuali, presentati dal proponente, consentano, per livello di completezza, la compiuta redazione della relazione paesaggistica, così da garantire un'esaustiva e piena valutazione dei possibili impatti del progetto sui beni paesaggistici; tutto ciò, evidenzia questa Direzione Generale, in ragione dell'imprescindibile ed autonoma valenza del giudizio di compatibilità paesaggistica, per quanto consequenziale alla VIA.

Gli Uffici periferici, competenti a svolgere l'istruttoria, in linea con le citate esigenze di accelerazione e di semplificazione procedimentale e nel rispetto delle Linee guida fornite con Circolare n. 11 del 08/03/2022, qualora gli elaborati progettuali presentati non siano adeguatamente sviluppati ai fini della relazione paesaggistica, dovranno *in primis* valutare se richiedere un'integrazione istruttoria, entro un termine compatibile con le precise scadenze temporali imposte dal procedimento di VIA. Tale termine, per le richiamate esigenze procedurali, non potrà che coincidere con il termine previsto per la richiesta delle integrazioni



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

documentali nell'ambito del procedimento di VIA, per cui gli Uffici periferici dovranno espressamente indicare nella medesima richiesta in apposite distinte sezioni, se si tratta di integrazioni relative alla VIA, o relative al procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Detti Uffici, quindi, valutata preliminarmente l'adeguatezza del livello degli elaborati progettuali e richieste le eventuali integrazioni, formuleranno, sulla base delle proprie valutazioni da rendersi ai fini del parere tecnico istruttorio di VIA di questa Direzione generale, anche il parere relativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del procedimento di VIA; trasmetteranno poi a questa Direzione Generale, in un unico parere endoprocedimentale ma in apposite distinte sezioni, entrambe le valutazioni, ai fini dell'impatto ambientale e della conformità/compatibilità paesaggistica del progetto, in stretta e vigile osservanza dei termini perentori previsti per il procedimento di VIA.

Qualora il proponente non presenti o non integri, entro le scadenze indicate, gli elaborati progettuali, o comunque tali elaborati non siano ritenuti sufficienti ai fini della compiuta redazione della relazione paesaggistica, il concerto reso dal Direttore Generale del MiC concernerà unicamente la valutazione di impatto ambientale ma dovrà, al contempo, esplicitare le ragioni per cui l'atto di concerto non comprende anche l'autorizzazione paesaggistica.

In tal caso, e qualora la valutazione di impatto ambientale sia favorevole, al concerto del Direttore generale del MiC dovrà far seguito su istanza del proponente e, dunque, come procedimento separato e distinto, l'avvio del procedimento di autorizzazione paesaggistica, come disciplinato dall'art.146 del D. Lgs.42/2004, per cui sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione e l'ente delegato, in qualità di amministrazioni competenti.

Si invia la presente anche al Segretario Generale perché valuti l'opportunità di inoltrarla ai Segretariati regionali del MiC, per la successiva trasmissione alle Regioni di rispettiva competenza.

Avv. Barbara Pillon  
Supporto Ales S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica GALLONI



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Servizio V - Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

## UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Direzione generale  
Archeologia, belle arti e paesaggio  
Servizio V

E, p.c. Al Capo di Gabinetto

**OGGETTO:** Art. 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108 – Quesito proposto dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota del 30 dicembre 2021, n. 44006 - Riscontro

Con la nota in oggetto la Direzione generale ABAP chiede chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente), come risultante dalle recenti modifiche apportate per effetto del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni *bis*).

L'art. 25 citato è rubricato "*Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA*" e, al comma 2, in particolare, disciplina il procedimento di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza statale, come individuati dall'art. 7-*bis* dello stesso decreto, disponendo che: "*Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis*".

Il successivo comma 2-*bis* stabilisce poi, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-*bis* dello stesso decreto legislativo n. 152/2006, che: "*Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del*



# Ministero della cultura

## UFFICIO LEGISLATIVO

competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis”.

Inoltre, il comma 2-*quinquies* del citato articolo prevede che “Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”.

In applicazione di tale comma, quindi, la valutazione della conformità paesaggistica del progetto discende direttamente quale effetto di legge dal rilascio del concerto del competente organo del Ministero della cultura, reso in sede di valutazione di impatto ambientale.

Le esigenze di semplificazione sottese alla innovazione normativa in esame concentrano, per tali fattispecie, dunque, la valutazione di vari interessi pubblici, prima oggetto di distinti ed autonomi, benché collegati, procedimenti amministrativi, in un unico procedimento che si conclude col decreto di Valutazione di Impatto Ambientale, alle condizioni e nei limiti previsti dalla norma stessa.

Va anzitutto sottolineato che, come segnalato dalla Direzione generale, la concentrazione procedimentale non implica l'esclusione della valutazione della conformità paesaggistica del progetto, che, tuttavia, dovrà essere istruita contestualmente a quella relativa all'impatto ambientale, e risultare poi nella medesima proposta trasmessa dagli uffici territoriali alla Direzione generale che emana il provvedimento di competenza, tenendo conto degli stretti termini temporali indicati dalla legge.

Occorre, comunque, evidenziare, che la norma in questione, ai fini di riunire in un unico procedimento valutazioni prima derivanti da provvedimenti distinti, pone la precisa condizione che gli elaborati progettuali siano adeguatamente e compiutamente sviluppati ad un livello di approfondimento tale da consentire la piena ed esaustiva valutazione dell'impatto sui beni paesaggistici e, dunque, sulla qualità e la soddisfacente completezza della relazione paesaggistica.

A tal fine, anche nell'ottica di dare piena attuazione alla norma in esame, l'ufficio che cura l'istruttoria potrà valutare di chiedere subito una integrazione dei documenti presentati, da ricevere entro un termine estremamente ridotto.

Qualora la documentazione richiesta non venga presentata o sia ritenuta comunque insufficiente, il concerto reso dal MiC dovrà recare l'esplicitazione dei motivi che hanno condotto a considerarla tale e, dunque, le ragioni per cui, nella specie, l'atto non comprende anche l'autorizzazione paesaggistica.

In questo caso, infatti, il procedimento, a seguito di apposita e motivata valutazione istruttoria resa su tale aspetto, non potrà che seguire l'iter consueto, per cui le due valutazioni, di impatto ambientale e di impatto paesaggistico, rimarranno separate e contenute in provvedimenti distinti: al concerto del MiC, quindi, non potrà ricondursi altro effetto che quello di valutazione favorevole in sede di VIA, a seguito della quale potrà avviarsi il procedimento di autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Annalisa Cipollone)

Firmato digitalmente da

**ANNALISA CIPOLLONE**

CN = CIPOLLONE ANNALISA  
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA'  
CULTURALI E PER IL TURISMO  
C = IT